

Codice A1705B

D.D. 11 maggio 2020, n. 263

PSR 2014-2020. DGR n. 20-1339 del 8/5/2020. Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Operazioni 10.1.4 (azione 3) e 10.1.7. Campagna 2020: disposizioni riguardanti la presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno).



ATTO N. DD-A17 263

DEL 11/05/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2020. DGR n. 20-1339 del 8/5/2020. Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Operazioni 10.1.4 (azione 3) e 10.1.7. Campagna 2020: disposizioni riguardanti la presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno).

Visti:

i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013 e s.m.i., n. 1306/2013 e s.m.i. e n.1307/23013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

in particolare l’articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del reg. (UE) n. 1305/2013 con i paragrafi 1-8, corrispondenti alla sottomisura 10.1 *Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali*, che prevede impegni aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell’Allegato II del medesimo regolamento, con la possibilità di deroga in casi giustificati;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l'Allegato I - Parte I, che disciplina l'articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed e in ultimo, a seguito di modifiche, approvato dalla Commissione Europea con C (2019) 8194 del 13 novembre 2019 recepita con DGR n. 5 – 679 del 11 dicembre 2019;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

in particolare l'art. 17 del reg. (UE) 809/2014 che dispone l'obbligo di gestire in forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le superfici non agricole dell'azienda, attraverso strumenti geospaziali;

i termini per la presentazione delle domande e agli altri termini previsti dai citati regg. della Commissione (UE) n. 640 e s.m.i. dell'11 marzo 2014 e n. 809 e s.m.i. del 17 luglio 2014;

il regolamento (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Il regolamento (UE) n. 501 del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2020;

Tenuto conto dei bandi effettuati a partire dal 2016 per il sostegno delle domande della Misura 10 con particolare riferimento alle operazioni 10.1.4 e 10.1.7:

D.G.R. 29 marzo 2016, n. 21-3089 e s.m.i. con l'attivazione, tra l'altro, di :

- 15,4 milioni di € di spesa pubblica totale per l'operazione 10.1.4,

- 2,1 milioni di € di spesa pubblica totale per l'operazione 10.1.7,

per un importo totale di 17,5 Meuro a carico del piano finanziario del PSR 2014-2020

D.G.R. 27 marzo 2017, n. 14-4814 con risorse trovanti copertura finanziaria nell'impiego di un minore utilizzo della dotazione del bando precedente per le 2 operazioni in oggetto,

D.G.R. 13 aprile 2018, n. 13-6737 e s.m.i. con l'attivazione, tra l'altro, di :

- 6,6 milioni di € per l'operazione 10.1.4,

- 0,9 milioni di € per l'operazione 10.1.7,

per un importo totale di 7,5 Meuro a carico del piano finanziario del PSR 2014-2020;

D.G.R. 12 aprile 2019, n. 34-8759 con risorse trovanti copertura finanziaria nell'impiego di un minore utilizzo della dotazione del bando precedente per le operazioni in oggetto.

Dato atto, inoltre, che

in attuazione del punto 7) del dispositivo della suddetta DGR n. 21-3089 del 29.03.2016 che ha

demandato la Direzione Regionale 17 Agricoltura a svolgere le procedure per l'approvazione delle disposizioni (bando) per l'assunzione dei nuovi impegni, sono state approvate la determinazione dirigenziale (DD) n. 248 del 21.04.2016 costituente il bando e le graduatorie delle domande pervenute, in allegato alle Determinazioni dirigenziali n. 768 del 16.09.2016 (riguardante, fra le altre, le operazioni 10.1.4.2, 10.1.7), n. 864 del 10.10.2016 e s.m.i. (riguardante, fra le altre, le operazioni 10.1.4.1);

in attuazione del punto 7) del dispositivo della suddetta DGR n. 14-4814 del 27.03.2017 che ha demandato la Direzione Agricoltura Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari tra cui le procedure per l'approvazione delle disposizioni (bando) per l'assunzione dei nuovi impegni, sono state approvate la determinazione dirigenziale (DD) n. 289 del 4 aprile 2017 costituente il bando e le graduatorie delle domande pervenute, in allegato alla Determinazione dirigenziale n. 880 del 4.9.2017, modificata dalla DD n. 1256 del 6.12.2017;

in attuazione del punto 8) del dispositivo della suddetta DGR n. 13-6737 del 13.4.2018 che ha assegnato l'incarico alla Direzione agricoltura Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di fornire ulteriori dettagli sull'eventuale ripartizione delle risorse per azione e di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari, sono state approvate la Determinazione dirigenziale n. 454 del 16.04.2018 costituente il bando e le graduatorie delle domande pervenute, in allegato alle Determinazioni dirigenziali n. 962 del 14.09.2018 per le operazioni 10.1.4 e 10.1.7;

in attuazione del punto 7) del dispositivo della suddetta DGR n. 34-8759 del 12.4.2019 che ha demandato la Direzione Regionale 17 Agricoltura a svolgere le procedure per l'approvazione delle disposizioni (bando) per l'assunzione dei nuovi impegni, sono state approvate la determinazione dirigenziale (DD) n. 335 del 15 aprile 2019, costituente il bando, e le graduatorie delle domande pervenute, in allegato alla Determinazione dirigenziale n. 851 del 6.9.2019;

Preso atto della Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile n. 214 del 22/4/2020 che ha accertato i minori utilizzi di risorse per le 2 operazioni in oggetto, derivanti sia da un minor numero di domande pervenute ai sensi dei predetti bandi sia da riduzioni del sostegno ammissibile determinate a seguito delle istruttorie delle campagne 2016, 2017, 2018 e 2019;

Vista la DGR n. 20-1339 del 8/5/2020, avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2020: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.4 e 10.1.7";

visto che mediante la citata DGR n. 20-1339 del 8/5/2020 la Giunta ha stabilito la presentazione di nuovi impegni giuridici per la misura 10, sottomisura 10.1 ed in particolare per le operazioni:

10.1.4 (azione 3) e 10.1.7, destinando ad esse le risorse derivanti da minori utilizzi dei bandi attivati negli anni precedenti nel complesso pari a 2,1 milioni di euro di spesa pubblica totale a carico del piano finanziario del PSR 2014-2020 con fondi cofinanziati secondo le seguenti quote: - quota FEASR (43,120%), - quota nazionale (39,816%), - quota regionale (17,064%);

preso atto, inoltre, del dispositivo della DGR n. 20-1339 del 8/5/2020 che:

- al punto 3. stabilisce l'applicazione delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al sostegno della misura 10 di cui al capitolo 8.2.9.3 del PSR 2014-2020 e, per la formazione delle graduatorie, i criteri di selezione sottoposti al Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale nella seduta plenaria del 26-27 novembre 2015 e come da ultimo modificati con la consultazione scritta del 21 febbraio - 6 marzo 2019;
- al punto 4. dà atto dei termini per la presentazione delle domande e agli altri termini previsti dai

regolamenti della Commissione (UE) n. 640 e s.m.i. dell'11 marzo 2014 e n. 809 del 17 luglio 2014;

- al punto 5. dà atto del termine di conclusione del procedimento riguardante la misura 10, approvato con la DGR n. 10-396 del 18 ottobre 2019;
- al punto 6. demanda alla Direzione agricoltura Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di fornire ulteriori dettagli sulla ripartizione delle risorse finanziarie per azione e di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione della suddetta DGR, tenendo conto che verranno applicate alle domande di sostegno (e di pagamento) le condizioni dello sviluppo rurale, della compatibilità con gli altri fondi UE, della misura 10.

Richiamate le seguenti operazioni e azioni della sottomisura 10.1, Misura 10 *Pagamenti agro-climatico-ambientali* del Programma di Sviluppo Rurale:

operazione 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili):

azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali)

operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema):

azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide),

azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica),

azione 10.1.7/3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi);

previsto di adottare la procedura per l'approvazione del bando per l'assunzione dei nuovi impegni ai sensi della Misura 10 sottomisura 10.1 per le operazioni citate, sotto forma di bando allegato alla presente determinazione;

stabilito di ripartire le risorse messe a disposizione per le operazioni dalla citata DGR n. 20-1339 del 8/5/2020, effettuando specifiche graduatorie per operazione;

tenuto conto della Determinazione del Direttore di Arpea n. 110 del 4/3/2020 che detta le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla campagna 2020;

dato atto che il Reg. (UE) n. 501 del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabilisce che i termini ultimi che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non possono essere posteriori al 15 giugno 2020;

vista la DD di Arpea n. 171 del 23/04/2020 che, con riferimento al Reg UE 501/2020, proroga i termini per la presentazione delle domande di pagamento previsti dalla citata DD di ARPEA n. 110 del 04/03/2020;

visto il manuale delle procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC approvato da Arpea con determinazione n. 159 dell' 11/08/2016 e s.m.i. ;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente e/o dall'Arpea per le parti di competenza.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908";

determina

in riferimento alla DGR n. 20-1339 del 8/5/2020 e alla misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), Sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) del PSR 2014-2020, operazione 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili), azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi) e operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema), azione 1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide), azione 2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica) e azione 3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi):

1) di assegnare alle operazioni/azioni citate 2,1 milioni di euro disponibili, a carico del piano finanziario del PSR 2014-2020 con fondi cofinanziati, secondo la seguente suddivisione:

- all'operazione 10.1.4 (azione 3) 300.000 euro di spesa totale (di cui quota regionale 51.192,00 euro)

- all'operazione 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3) 1.800.000 euro di spesa totale (di cui quota regionale 307.152,00 euro);

2) di specificare che gli importi totali indicati al punto precedente rappresentano per ogni operazione il budget totale utilizzabile nell'arco di un quinquennio, per cui le somme considerate nella formazione delle rispettive graduatorie saranno pari a un quinto degli importi complessivi destinati alle singole operazioni o azioni;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto gli importi trovano copertura nei minori utilizzi delle risorse destinate mediante i bandi effettuati negli anni precedenti;

4) di applicare le condizioni di ammissibilità per l'accesso al sostegno della misura 10 di cui al capitolo 8.2.9.3 del PSR 2014-2020 e, per la formazione delle graduatorie, i criteri di selezione sottoposti al Comitato di sorveglianza dello sviluppo rurale nella seduta plenaria del 26-27 novembre 2015 e come da ultimo modificati con la consultazione scritta del 21 febbraio – 6 marzo 2019;

5) di fare riferimento per le scadenze, ai termini per la presentazione delle domande e agli altri

termini previsti dai regolamenti (UE) della Commissione n. 640 e s.m.i. dell'11 marzo 2014, n. 809 del 17 luglio 2014 e n. 501 del 6 aprile 2020;

6) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- le disposizioni riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento), le fasi procedurali successive e l'applicazione dei relativi impegni (*allegato 1*), articolate nel modo seguente:

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II – OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

PARTE IV – FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

- le dichiarazioni e gli impegni da inserire nel modello di domanda (*allegato 2*)

7) di stabilire che le disposizioni allegate alla presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpa per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> e - in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

IL DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Mario Ventrella

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2019) 8194 del 13/11/2019

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO

Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Misura 10: Pagamenti agro-climatico-ambientali

(art. 28 del reg. (UE) 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale)

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

(paragrafi 1-8 dell'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013)

Bando n° 1/2020

Operazioni 10.1.4 (azione 3) e 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3)

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
1.1 DEFINIZIONI.....	5
1.2 FINALITÀ.....	6
1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA.....	6
1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	7
1.5 BENEFICIARI.....	7
1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO.....	8
1.7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	8
1.8 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO.....	8
PARTE II - OPERAZIONI/AZIONI E RELATIVI IMPEGNI.....	13
2.1. OPERAZIONI/AZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO.....	13
2.2 - AZIONE 10.1.4/3: INERBIMENTI MULTIFUNZIONALI AI BORDI DI SEMINATIVI.....	13
2.2.1 Descrizione degli interventi.....	13
2.2.2 Beneficiari.....	14
2.2.3 Criteri di selezione.....	14
2.2.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	17
2.2.5 Impegni.....	17
2.2.6 Durata.....	18
2.2.7 Entità del premio annuale.....	18
2.2.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	18
2.3 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA.....	19
2.3.1 Descrizione del tipo di intervento.....	19
2.3.2 Beneficiari.....	20
2.3.3 Criteri di selezione.....	20
2.3.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione.....	24
2.3.5 Impegni.....	24
2.3.6 Durata.....	27
2.3.7 Entità del premio annuale.....	27

2.3.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure.....	28
2.4 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI.....	29
2.4.1 Cumulabilità fra impegni.....	29
2.4.2 Conversione degli impegni.....	29
2.4.3 Adeguamento degli impegni.....	29
2.4.4 Applicazione su particelle fisse o variabili.....	29
2.4.5 Estensione delle superfici sotto impegno.....	30
2.4.6 Riduzione delle superfici sotto impegno.....	30
2.4.7 Trasferimento dei terreni e degli impegni.....	30
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO).....	31
3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	31
3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA.....	32
3.2.1 Modalità grafica.....	33
3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA.....	35
3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE.....	36
3.5 DOMANDA DI MODIFICA.....	36
3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA.....	37
3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI.....	37
3.7.1 Revoca parziale o totale.....	37
3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi.....	38
3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore.....	39
PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE.....	40
4.1 COMPETENZE.....	40
4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.....	41
4.2.1 Assegnazione dei punteggi.....	41
4.2.2 Formazione delle graduatorie.....	41
4.2.3 Gestione delle graduatorie.....	42
4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI.....	42
4.3.1 Principi generali dei controlli.....	42
4.3.2 Controlli amministrativi.....	43

4.3.3 Controlli in loco.....	43
4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda.....	44
4.3.5 Esiti dei controlli.....	44
4.3.6 Verbali di istruttoria.....	46
4.3.7 Chiusura delle istruttorie.....	47
4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	47
4.4.1 Requisiti per il pagamento.....	47
4.4.2 Modalità di pagamento.....	47
4.5 SANZIONI NAZIONALI.....	48
PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	49
5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	49
5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI..	49
5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE.....	50
5.4 RIESAMI/RICORSI.....	50
5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679	52
5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	53
5.7 CONTATTI.....	55

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando si intende per:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola (articolo 4(1)(a) del regolamento (UE) 1307/2013;
- **altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- **condizionalità:** criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente, della salubrità dei prodotti e del benessere animale. Le regole di condizionalità sono individuate dal regolamento (UE) 1306/2013, Titolo VI, Capo 1 e specificati nella pertinenti disposizioni nazionali e regionali;
- **domanda di sostegno:** una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) 1305/2013;
- **domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- **fascicolo aziendale** (elettronico e cartaceo): il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14 comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente;
- **parcella agricola:** porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione;
- **SIAP:** *sistema informativo agricolo piemontese*, il sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese e attraverso il quale vengono trattati i dati personali di chi presenta le domande;
- **sistema integrato di gestione e controllo (in breve SIGC):** ne sono descritti gli elementi dall'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1306/2013¹. Viene applicato alla misura 10 prevista dall'art. 28 (paragrafi 1-8) del reg. (UE) 1305/2013;
- **superficie agricola:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del reg. (UE) n. 1307/2013 (lettere e), f), g), h)) ;
- **superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco (art. 2 reg. (UE) 640/2014) o la superficie totale delle parcelle misurate durante i controlli, da confrontare con quella dichiarata dal beneficiario in domanda;

¹ Gli elementi sono: a) banca dati informatizzata; b) sistema di identificazione delle parcelle agricole, c) sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto d) domande di aiuto e domande di pagamento e) sistema integrato di controllo, f) sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario del sostegno (...)

- **uso**: in relazione alla superficie, l'uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell'art. 45, par. 2, lettera a) dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura.

Per quanto riguarda le definizioni sopra non riportate si rimanda all'art. 2 del Reg. (UE) 640 del 2014 e s.m.i. e all'art. 2 del Reg. (UE) 1305 del 2013 e s.m.i.

1.2 FINALITÀ

Ai sensi dall'art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, la misura 10 del PSR 2014-2020 sostiene l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i cambiamenti climatici o a favorire l'adattamento ad essi. Essa pertanto concorre al conseguimento dell'*obiettivo generale* del PSR "Conservazione e promozione dei cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente ed al clima".

Le finalità delle azioni interessate dal presente bando sono specificate in dettaglio nei rispettivi capitoli.

1.3 DOTAZIONE FINANZIARIA

Le operazioni interessate dal presente provvedimento sono le seguenti:

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili, Azione 3,

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema, suddivisa in 3 azioni.

I bandi riguardanti domande di nuova adesione a operazioni della Misura 10 sono stati emanati annualmente a partire dal 2016. Di seguito si riportano le deliberazioni della Giunta regionale che hanno destinato ai bandi delle operazioni oggetto del presente provvedimento importi derivanti da risorse di nuova attivazione o da minori utilizzi di risorse assegnate da bandi precedenti:

- DGR 29 marzo 2016, n. 21-3089 e s.m.i. avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e della misura 11 "Agricoltura biologica" del PSR 2014-2020":
Risorse attivate:
- 15,4 milioni di euro per l'operazione 10.1.4,
- 2,1 milioni di euro per l'operazione 10.1.7,
- DGR 27 marzo 2017, n. 14-4814 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2017: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8",
impiego di minori utilizzi delle risorse del bando dell'anno precedente per le 4 operazioni citate,
- DGR 13 aprile 2018, n. 13-6737 e s.m.i. avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai

sensi della misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9".

Risorse attivate:

- 6,6 milioni di euro per l'operazione 10.1.4,
 - 0,9 milioni di euro per l'operazione 10.1.7,
- > D.G.R. 12 aprile 2019, n. 34-8759 avente per oggetto "Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2019: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8", la cui quota di cofinanziamento regionale trova copertura finanziaria con le minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi precedenti per le operazioni in oggetto.

Svolto l'accertamento di minori utilizzi dei fondi impiegati nei bandi degli anni precedenti, derivanti anche dalle riduzioni effettuate nel corso delle istruttorie, la Giunta Regionale ha stabilito mediante la **deliberazione n. 20-1339 del 8/5/2020** la presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della Misura 10, secondo i seguenti importi:

- per l'operazione 10.1.4, 300.000 euro di spesa totale (di cui quota regionale € 51.192,00 euro) riferiti all'azione 3 (unica attivata con il presente bando)
- per l'operazione 10.1.7, 1.800.000 euro di spesa totale (di cui quota regionale € 307.152,00);

Le risorse indicate rappresentano il budget da utilizzare nell'arco di un quinquennio a partire dal 2020.

L'operazione 10.1.7 verrà gestita in un'unica graduatoria per le 3 azioni che la compongono.

I tre fondi componenti il sostegno della Misura 10, dell'Unione europea, dello Stato e della Regione partecipano con le seguenti quote:

- 43,120% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR),
- 39,816% a carico dei fondi nazionali e
- 17,064% a carico dei fondi regionali.

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante **trasmissione telematica**, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2020** ⁽²⁾.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

1.5 BENEFICIARI

²

Termine stabilito dal reg. (UE) 2020/501 in deroga a quanto previsto dall'art. 13 del reg. (UE) 809/2014

Possono presentare domanda Agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori ed altri gestori del territorio che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali. I pagamenti dell'azione 10.1.7 possono essere concessi anche ad altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio. La tipologia di beneficiario è specificata nell'ambito della descrizione delle azioni e operazioni alla quale si rimanda.

Come di seguito specificato per ciascuna operazione/azione oggetto del presente bando, le domande di sostegno ammissibili saranno ordinate in graduatoria e selezionate in base all'attribuzione di punteggi specifici e ai criteri di priorità applicabili a parità di punteggio.

1.6 OGGETTO DEL SOSTEGNO

La Misura 10, attraverso le operazioni in cui è articolata, sostiene l'attuazione di impegni agro-climatici-ambientali ad adesione volontaria di durata almeno quinquennale. Gli aiuti annuali previsti, riportati di seguito nella trattazione delle azioni interessate, sono calcolati per ettaro di superficie o per UBA (Unità di Bestiame Adulto) sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'attuazione dei relativi impegni.

Per le azioni oggetto del presente bando, il PSR ha autorizzato il superamento dei massimali di aiuto per ettaro previsti per il pertinente utilizzo del suolo dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013³. Il PSR prevede una riduzione dei pagamenti nei casi in cui una quota degli impegni sia già compensata dal pagamento unico ai sensi del reg. (UE) 1307/2013, in quanto compresa nelle regole di condizionalità o del *greening*.

1.7 LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale. Alcune operazioni sono limitate a specifiche aree o colture in funzione degli obiettivi ambientali da raggiungere e dei fabbisogni del territorio (condizioni critiche da contenere o migliorare oppure situazioni di pregio da tutelare).

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale.

1.8 REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

Gli impegni della sottomisura 10.1 vanno al di là di una serie di regole basilari (*baseline*) che devono essere rispettate nel loro insieme per poter percepire integralmente gli aiuti agroambientali. Nella descrizione delle azioni interessate dal bando sono indicate le regole basilari che, in quanto direttamente collegate a singoli impegni, sono considerate "pertinenti" in caso di violazione contestuale ai fini dell'applicazione di eventuali penalità.

³ I limiti sono i seguenti: 600 € per ettaro/anno per le colture annuali, 900 € per ettaro/anno per le colture perenni specializzate, 450 € per ettaro/anno per altri usi della terra, 200 € per UBA/anno per l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono.

Per gli impegni assunti ai sensi della misura 10 è prevista la condizione (clausola) di revisione al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori. La clausola comprende anche gli adeguamenti necessari per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di inverdimento (*greening*). Se il beneficiario non accetta l'adeguamento, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per la durata di effettiva validità dell'impegno.⁴

A) MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA:

Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari; criteri per lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (articolo 4, paragrafo 1, lettera c) (ii) e (iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.), come definiti nelle disposizioni del Decreto Ministeriale del 7/6/2018;

B) CONDIZIONALITÀ:

La condizionalità è costituita da regole basilari in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali che si applicano ai pagamenti diretti, agli aiuti per la ristrutturazione/riconversione di vigneti e per la vendemmia verde e ai pagamenti dello sviluppo rurale riferiti alle superfici (inclusi gli aiuti agro-climatico ambientali della misura 10). Le regole in questione si compongono di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA). I riferimenti normativi sono i seguenti:

- regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. (Titolo VI, Capo I e allegato II);
- decreto ministeriale del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020), che a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione ha sostituito il decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019 (suppl. ord. alla GU n. 72 del 26/3/2019);
- disposizioni attuative della Giunta regionale, alle quali si rimanda per la descrizione delle regole di seguito sinteticamente richiamate. Alla data di approvazione del presente provvedimento, l'atto che ha definito in ultimo la materia a livello regionale è la DGR n. 65-8974 del 16/5/2019 (BURP n. 21 del 23/5/2019),

CGO 1 – Dir. 91/676/CEE del Consiglio, del 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Artt. 4 e 5

Obblighi amministrativi, obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, il rispetto dei massimali di apporto azotato previsti e i divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati;

BCAA1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

- a) rispetto di divieti di fertilizzazione su terreni adiacenti ai corsi d'acqua;
- b) costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, individuati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'ampiezza della fascia inerbita richiesta varia in funzione degli stati ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici.

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

⁴ Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 48.

- divieto di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste;
- in caso di scarico di sostanze pericolose non assimilabili a scarichi domestici, disporre dell'autorizzazione rilasciata dagli Enti preposti e rispettare le condizioni ivi contenute.

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- a) su superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) su tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, assicurare una copertura vegetale nel periodo tra il 15 novembre e il 15 febbraio, o in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo.

Per tutti i terreni sopra indicati, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno dal 15 novembre al 15 febbraio;

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

- a) in terreni declivi a seminativo che manifestano fenomeni erosivi (presenza di incisioni diffuse o rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 m l'uno dall'altro;
- b) non effettuare di livellamenti non autorizzati;
- c) mantenere la rete idraulica aziendale e la baulatura dei terreni.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate

E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie di seminativi (fatte salve le deroghe previste).

CGO 2 – direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009 (conservazione degli uccelli selvatici) e CGO 3 – direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/5/1992 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

- si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184 del 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)";
- devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
- fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati nell'ambito della BCAA 7

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. (Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte) e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

non eliminare gli elementi caratteristici del paesaggio, qualora identificati territorialmente: gli alberi monumentali identificati nel registro nazionale o tutelati da norme regionali o nazionali, nonché siepi, alberi isolati o in filari, stagni, muretti a secco, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Non eseguire interventi di potatura di elementi caratteristici del paesaggio nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto

II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
 Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

CGO 6 – direttiva 2008/71/CE, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini

- comunicazione all'ASL per la registrazione dell'azienda;
- tenuta del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 7 – regolamento (CE) n. 1760/2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

- registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN;
- identificazione e registrazione degli animali
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- movimentazione dei capi in uscita e in ingresso.

CGO 8 - regolamento (CE) n. 21/2004, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina

- registrazione dell'azienda in BDN;
- tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN;
- identificazione e registrazione degli animali.

CGO 9 – regolamento (CE) n. 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

CGO 10 – Reg. (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – Art. 55 - prima e seconda frase, con riferimento agli impegni validi per tutte le aziende di: rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna); presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Per le aziende che utilizzano prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).

III - BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
 Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
 Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
 Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

C) REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI

- regolamento. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 10;
- allegato 7 del DM del 10/3/2020 (suppl. ord. 18 alla GU n. 113 del 04/5/2020);
- determinazione dirigenziale n. 1314 del 18.12.2017 e s.m.i, relativa alla classificazione delle inadempienze e alle conseguenti riduzioni/esclusioni di pagamento.

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Obbligo di possedere l'*abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari* (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Obbligo di formazione e *conoscenza dei principi generali della produzione integrata* obbligatoria; *magazzinaggio dei prodotti fitosanitari* in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);

Rispetto delle *disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici* o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola; Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, come modificato dal DPGR n. 2/R del 02/03/2016.

PARTE II - OPERAZIONI/AZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.1. OPERAZIONI/AZIONI ATTIVATE CON IL PRESENTE BANDO

Il bando ha per oggetto le seguenti operazioni e azioni della misura 10, descritte in dettaglio nei paragrafi seguenti:

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili:

10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi ;

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide

10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi;

2.2 - AZIONE 10.1.4/3: INERBIMENTI MULTIFUNZIONALI AI BORDI DI SEMINATIVI

2.2.1 Descrizione degli interventi

L'operazione 10.1.4 (che comprende l'azione 10.1.4/3) contribuisce a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio e secondariamente:
 - sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio;
 - limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo;
 - sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole.

L'operazione agisce in via prioritaria sui seguenti aspetti ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTI AMBIENTALI					
	4a	4b	4c	5a	5d	5e
10.01.04	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Risparmio idrico	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	**	**	**	**		***

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'azione 10.1.4/3 sostiene la realizzazione di inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi.

Tale intervento determina benefici ambientali dovuti all'elevata capacità delle fasce inerbite ai margini dei campi di immagazzinare il carbonio atmosferico, di salvaguardare il paesaggio rurale, la varietà biologica dell'agroecosistema, la struttura del suolo e la sua dotazione di sostanza organica, di contrastare l'erosione mediante la copertura erbosa lungo tutto l'arco dell'anno, di azzerare i trattamenti fitosanitari su superfici in precedenza investite a seminativi e di ridurre il ruscellamento e il trasporto di inquinanti provenienti dalle coltivazioni.

2.2.2 Beneficiari

Imprese agricole singole o associate.

2.2.3 Criteri di selezione

Le domande di sostegno risultate ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Azione 10.1.4/3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi		
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)
Aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000":
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Altre aree comprese nella rete ecologica regionale (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione (1)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN" (2)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN:
		- più del 50%: 6 punti
		- tra il 20% e il 50%: 3 punti
		- tra il 5% e il 20%: 1 punto
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI): fasce A e B	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano i bacini dei corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque (3)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali bacini:
		- più del 50%: 12 punti
		- tra il 20% e il 50%: 6 punti
		- tra il 5% e il 20%: 3 punti
Aree urbane	Domande con particelle oggetto di impegno che ricade	% della superficie oggetto di impegno ricadente

	dono nella tipologia areale A (aree urbane e periurbane)	in tali zone:	
		- più del 50%:	8 punti
		- tra il 20% e il 50%:	4 punti
		- tra il 5% e il 20%:	2 punti
	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nella tipologia areale B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone:	
		- più del 50%:	6 punti
		- tra il 20% e il 50%:	3 punti
	- tra il 5% e il 20%:	1 punto	
Zona altimetrica di <i>pianura</i>	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono prevalentemente in zona di pianura e secondariamente in zona di collina.	zona altimetrica con la maggiore incidenza sui terreni oggetto di impegno:	
		- pianura:	4 punti
		- collina :	2 punti
	<i>La sottomisura 16.5</i> prevede il coordinamento di interventi ambientali a livello territoriale. Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finalità ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (4)	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (5)	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria 			

(1) *in mancanza della definizione della rete ecologica regionale, i relativi punteggi non sono attribuibili ad alcun beneficiario.*

(2) *le ZVN sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI.*

(3) *nella tabella seguente sono indicati i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.*

(4) *In assenza del bando per la relativa sottomisura, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.*

(5) *La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.*

<i>Corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.</i>

	CodiceID_C12015	Nome Corpo Idrico
1	06SS3D007PI	Agogna
2	06SS3D008PI	Agogna
3	06SS2T021PI	Arbogna
4	06SS1T033PI	Banna
5	06SS2T034PI	Banna
6	06SS2N989PI	Bealera del Corso
7	06SS1T035PI	Bealera del Molino
8	06SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino
9	06SS2T048PI	Bendola
10	05SS2N058PI	Borbore
11	06SS4T067PI	Bormida
12	04SS2N076PI	Bronda
13	06SS3D108PI	Cervo
14	06SS3D117PI	Chisola
15	06SS3F159PI	Curone
16	06SS1T189PI	F.so della Acqua Nera
17	06SS1T194PI	Favriasca
18	06SS2T196PI	Fisca
19	06SS1T203PI	Fosso delle Ossa
20	06SS1T216PI	Gattola
21	08SS1N227PI	Gherlobbia
22	06SS1T232PI	Giardinetto
23	06SS3T244PI	Grana
24	06SS2D255PI	Grue
25	06SS2T256PI	Guarabione
26	06SS2T266PI	L'Arletta
27	06SS2T267PI	L'Odda
28	06SS2T274PI	Lemina
29	06SS3F277PI	Lemme
30	06SS2T297PI	Marchiazza
31	06SS2T298PI	Marcova
32	06SS2T307PI	Meletta
33	06SS2T315PI	Molina
34	05SS2N333PI	Nizza
35	06SS2T337PI	Oitana
36	06SS3F364PI	Pellice
37	06SS1T378PI	Po Morto
38	06SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea
39	06SS2T450PI	R. Il Ronzano
40	05SS2N455PI	R. Maggiore
41	06SS1T466PI	R. Redabue
42	06SS1T481PI	R. Stampasso

	CodiceID_C12015	Nome Corpo Idrico
43	05SS1N482PI	R. Sturella
44	06SS1T496PI	Regrindo
45	06SS1T524PI	Rio Calvenza
46	06SS2T527PI	Rio Cardine
47	08SS1N531PI	Rio Cervino
48	06SS2T551PI	Rio dell'Acqua
49	06SS1T555PI	Rio della Fame
50	06SS2T556PI	Rio della Maddalena
51	06SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
52	06SS2T587PI	Rio Essa
53	06SS1T606PI	Rio Lavassina
54	06SS2T607PI	Rio Lavassina
55	06SS2T620PI	Rio Orbicella
56	06SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
57	06SS1T645PI	Rio Talu
58	04SS2N039PI	Rio Torto
59	06SS2T659PI	Rioverde
60	06SS2T976PI	Roggia Bona
61	06SS2T679PI	Roggia Corsica
62	06SS2T681PI	Roggia l'Ottina
63	06SS2N985PI	Roggia Mora
64	06SS2T686PI	Rotaldo
65	06SS2T944PI	S.N.
66	06SS2T701PI	Sabbiona
67	06SS2T739PI	Stellone
68	08SS2N796PI	Talloria di Castiglione
69	05SS4N805PI	Tanaro
70	06SS5T806PI	Tanaro
71	06SS2T813PI	Tepice
72	06SS2T812PI	Tepice di Brasse
73	06SS2T815PI	Terdoppio Novarese
74	06SS3T816PI	Terdoppio Novarese
75	06SS3T973PI	Terdoppio Novarese
76	05SS1N823PI	Tiglione
77	08SS2N826PI	Tinella
78	06SS2T843PI	Torto di Roletto
79	05SS2N845PI	Traversola
80	06SS1T894PI	Valle Repiano
81	05SS2N929PI	Versa
82	05SS2N824PI	Tiglione
83	05SS1N520PI	Rio Bragna

2.2.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

L'azione 10.1.4/3 è applicabile a superfici lineari lungo bordi di appezzamenti coltivati a seminativo.

2.2.5 Impegni

L'azione richiede il rispetto dei seguenti impegni.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Impegno 1</p> <p>- realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale. Gli inerbimenti devono essere ottenuti da semente di specie autoctone che comprendano sole graminacee, quali Festuca (<i>Festuca arundinacea</i> L.), Erba mazolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) ed Erba fienarola (<i>Poa pratense</i> L.), rustiche e resistenti agli stress idrici, cui possono essere aggiunti Loglio (<i>Lolium perenne</i> L.) o Loiessa (<i>Lolium multiflorum</i> L.) per garantire una rapida copertura iniziale; o graminacee consociate a leguminose: Trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.) Trifoglio pratense (<i>Trifolium pratense</i> L.), Erba medica (<i>Medicago sativa</i> L.) ed eventualmente, in ambienti vocati, Lupinella (<i>Onobrychis viciifolia</i> L.), Ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i> L.), Sulla (<i>Hedysarum coronarium</i> L.).</p> <p>- gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature. In presenza di sole graminacee, gli sfalci devono essere eseguiti in modo che l'altezza della vegetazione non superi i 50 cm; in caso di consociazione di graminacee e leguminose, gli sfalci devono avvenire dopo la piena fioritura delle leguminose. Per le consociazioni di graminacee con trifoglio bianco (<i>Trifolium repens</i> L.), gli sfalci devono essere effettuati all'imbrunimento dei capolini del trifoglio. In ogni caso l'altezza di taglio deve essere di almeno 5 cm. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000".</p> <p>Le superfici oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento. Le strisce inerbite devono essere seminate tra l'inizio del periodo di impegno e la prima decade di giugno del primo anno di impegno.</p> <p>La documentazione di acquisto del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento.</p>	<p>Attività minima: mantenimento del terreno in uno stato che lo renda idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso a metodi e macchinari ordinari.</p>
<p>Impegno 2</p> <p>- non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato)</p>	

2.2.6 Durata

La durata degli impegni è quinquennale, con possibilità di proroga. Il periodo di impegno decorre dall'11 novembre 2019.

2.2.7 Entità del premio annuale

L'importo annuale del sostegno è di 1.250 euro/ha, ridotto a 210 euro/ha per le superfici utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite).

2.2.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

I pagamenti relativi all'azione 10.1.4/3 non sono cumulabili con quelli di altri interventi del PSR.

2.3 OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

2.3.1 Descrizione del tipo di intervento

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema.

L'operazione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide, la realizzazione di colture a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica e di superfici inerbite ai margini delle coltivazioni.

Tali interventi contribuiscono a soddisfare le seguenti necessità del territorio regionale individuate nel PSR:

- sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio
- e secondariamente:
- limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole;
 - diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio;
 - migliorare la conservazione del sistema suolo.

L'operazione agisce sui seguenti elementi ambientali (*focus area*):

OPERAZIONE	ELEMENTI AMBIENTALI				
	4a	4b	4c	5d	5e
10.01.07	Biodiversità e paesaggio	Acqua (miglioramento qualità)	Suolo (Prevenzione erosione e migliore gestione)	Aria (riduzioni delle emissioni in atmosfera:gas serra)	Suolo (Sequestro di carbonio)
	***	**	**		**

Il numero di asterischi indica l'intensità con cui si presume che l'operazione possa intervenire sugli elementi ambientali interessati.

L'operazione si articola nelle azioni:

- 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide;
- 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica;
- 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi.

Azione 10.1.7/1

L'azione sostiene la manutenzione di formazioni vegetali e aree umide realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013. Tali elementi naturaliformi, inframmezzati alle coltivazioni, sono atti a costituire zone di rifugio per la fauna selvatica e fasce tampone ai margini dei campi. Essi, inoltre, favoriscono un graduale miglioramento del paesaggio agrario, anche mediante la schermatura di elementi dissonanti. Le aree umide possono assumere anche la funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali.

L'azione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti.

In particolare, l'azione sostiene la manutenzione di:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Azione 10.1.7/2

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti.

Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Esse possono essere realizzate sotto forma di fasce marginali di appezzamenti coltivati per scopi produttivi. La loro densità di coltura deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi.

Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle oggetto di intervento. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da una anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

Azione 10.1.7/3

L'azione 10.1.7/3 richiede di realizzare, ai margini delle coltivazioni, superfici inerbite improduttive finalizzate a favorire la biodiversità. Inoltre, tali superfici tendono a tutelare la qualità delle acque riducendo l'inquinamento da fertilizzanti e fitofarmaci, a incrementare la dotazione di sostanza organica dei suoli e a contrastare l'erosione.

2.3.2 Beneficiari

- imprese agricole singole o associate,
- associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

2.3.3 Criteri di selezione

Per l'operazione 10.1.7 verrà predisposta un'unica graduatoria, comprendente le domande relative alle 3 azioni che la compongono (cfr par. 1.3). Le domande ammissibili saranno inserite in graduatoria, in ordine di punteggio decrescente, secondo i seguenti criteri di selezione.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione indicati nel PSR	Criteri di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	
<i>Aree protette</i> istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province e/o Aree "Natura 2000" individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (direttiva uccelli) e della direttiva 92/43/CEE (direttiva habitat)	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate "interne ad aree protette" e/o "interne ad aree Natura 2000" ai sensi della legge regionale n. 19/2009	% della superficie oggetto di impegno ricadente in aree protette e/o in aree "Natura 2000": - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti	
Altre aree comprese nella <i>rete ecologica regionale</i> (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.) a seguito della loro eventuale individuazione	Domande con particelle oggetto di impegno che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica siano classificate come ricadenti in aree della rete ecologica regionale diverse dalle due precedenti (tratti di connessione, corridoi ecologici...), a seguito della loro eventuale individuazione (1)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti	
Nella parte generale della misura 10 sono indicate come prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da particolari pregi ambientali.	Fra le zone di particolare pregio ambientale si considerano, per le loro qualità paesaggistiche, i territori riconosciuti dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità, a seguito della loro individuazione a livello catastale.	% della superficie oggetto di impegno ricadente in "area Unesco": - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti	
<i>Aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile</i> ai sensi del regolamento regionale 11/12/2006 n.15/R.	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come interne alle aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali aree: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti	
<i>Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)</i> , individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come "interne alle ZVN" (2)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in ZVN: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto	
<i>Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari</i> , individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17/6/2003 n.287-20269	Domande con particelle che nell'applicativo Anagrafe Agricola Unica sono classificate come vulnerabili da prodotti fitosanitari	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 6 punti - tra il 20% e il 50%: 3 punti - tra il 5% e il 20%: 1 punto	
Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento.	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano le fasce fluviali individuate dal Piano di assetto idrogeologico (PAI): fasce A e B	% della SAU oggetto di impegno ricadente in fasce fluviali: - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti	
<i>Nella parte generale della misura 10 è indicato che i criteri di selezione considerano prioritarie, tra l'altro, le aree caratterizzate da più elevati rischi di inquinamento</i>	Fra le aree a elevato rischio di inquinamento si considerano i bacini dei corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque. (3)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali bacini - più del 50%: 12 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti	
Tipologie areali A e B	Domande con particelle oggetto di impegno che ricadono nelle tipologie areali A (aree urbane e periurbane) o B (aree rurali ad agricoltura intensiva)	% della superficie oggetto di impegno ricadente in tali zone: - più del 50%: 13 punti - tra il 20% e il 50%: 6 punti - tra il 5% e il 20%: 3 punti	
I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in	Si considerano prioritarie le domande che partecipano a progetti coordinati con finali-	adesione a tali interventi coordinati:	8 punti

progetti secondo un approccio collettivo	tà ambientali nell'ambito della sottomisura 16.5. (4)		
	Il PSR incoraggia l'effettuazione di più azioni convergenti verso i medesimi obiettivi ambientali. In particolare, si considerano prioritarie le domande relative a interventi sinergici con azioni sviluppate dalle stesse imprese agricole nell'ambito di un programma europeo LIFE. (5)	Partecipazione a un progetto LIFE:	1 punto
<p>A parità di punteggio viene attribuita priorità, nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle domande con maggiore rapporto fra la superficie oggetto di impegno e la SAU; - agli imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti - agli imprenditori più giovani; - al sesso meno rappresentato in graduatoria 			

(1) *in mancanza della definizione della rete ecologica regionale, i relativi punteggi non sono attribuibili ad alcun beneficiario.*

(2) *le ZVN sono comprensive delle fasce fluviali A e B del PAI.*

(3) *nella tabella seguente sono indicati i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.*

(4) *In assenza del bando per la relativa sottomisura, il relativo punteggio non è attribuibile ad alcun beneficiario.*

(5) *La documentazione relativa all'eventuale partecipazione a un progetto LIFE deve essere allegata alla domanda di sostegno.*

Corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico "buono" delle acque.

	CodiceID_C12015	Nome Corpo Idrico
1	06SS3D007PI	Agogna
2	06SS3D008PI	Agogna
3	06SS2T021PI	Arbogna
4	06SS1T033PI	Banna
5	06SS2T034PI	Banna
6	06SS2N989PI	Bealera del Corso
7	06SS1T035PI	Bealera del Molino
8	06SS1T036PI	Bealera Grossa del Molino
9	06SS2T048PI	Bendola
10	05SS2N058PI	Borbore
11	06SS4T067PI	Bormida
12	04SS2N076PI	Bronda
13	06SS3D108PI	Cervo
14	06SS3D117PI	Chisola
15	06SS3F159PI	Curone
16	06SS1T189PI	F.so della Acqua Nera
17	06SS1T194PI	Favriasca
18	06SS2T196PI	Fisca
19	06SS1T203PI	Fosso delle Ossa
20	06SS1T216PI	Gattola
21	08SS1N227PI	Gherlobbia
22	06SS1T232PI	Giardinetto
23	06SS3T244PI	Grana
24	06SS2D255PI	Grue
25	06SS2T256PI	Guarabione
26	06SS2T266PI	L'Arletta
27	06SS2T267PI	L'Odda
28	06SS2T274PI	Lemina
29	06SS3F277PI	Lemme
30	06SS2T297PI	Marchiazza
31	06SS2T298PI	Marcova
32	06SS2T307PI	Meletta
33	06SS2T315PI	Molina
34	05SS2N333PI	Nizza
35	06SS2T337PI	Oitana
36	06SS3F364PI	Pellice
37	06SS1T378PI	Po Morto
38	06SS1T421PI	R. del Vallone Di S. Andrea
39	06SS2T450PI	R. Il Ronzano
40	05SS2N455PI	R. Maggiore
41	06SS1T466PI	R. Redabue
42	06SS1T481PI	R. Stampasso

	CodiceID_C12015	Nome Corpo Idrico
43	05SS1N482PI	R. Sturella
44	06SS1T496PI	Regrindo
45	06SS1T524PI	Rio Calvenza
46	06SS2T527PI	Rio Cardine
47	08SS1N531PI	Rio Cervino
48	06SS2T551PI	Rio dell'Acqua
49	06SS1T555PI	Rio della Fame
50	06SS2T556PI	Rio della Maddalena
51	06SS1T565PI	Rio delle Mogliasse
52	06SS2T587PI	Rio Essa
53	06SS1T606PI	Rio Lavassina
54	06SS2T607PI	Rio Lavassina
55	06SS2T620PI	Rio Orbicella
56	06SS2T621PI	Rio Pascoto delle Oche
57	06SS1T645PI	Rio Talu
58	04SS2N039PI	Rio Torto
59	06SS2T659PI	Rioverde
60	06SS2T976PI	Roggia Bona
61	06SS2T679PI	Roggia Corsica
62	06SS2T681PI	Roggia l'Ottina
63	06SS2N985PI	Roggia Mora
64	06SS2T686PI	Rotaldo
65	06SS2T944PI	S.N.
66	06SS2T701PI	Sabbiona
67	06SS2T739PI	Stellone
68	08SS2N796PI	Talloria di Castiglione
69	05SS4N805PI	Tanaro
70	06SS5T806PI	Tanaro
71	06SS2T813PI	Tepice
72	06SS2T812PI	Tepice di Brasse
73	06SS2T815PI	Terdoppio Novarese
74	06SS3T816PI	Terdoppio Novarese
75	06SS3T973PI	Terdoppio Novarese
76	05SS1N823PI	Tigione
77	08SS2N826PI	Tinella
78	06SS2T843PI	Torto di Roletto
79	05SS2N845PI	Traversola
80	06SS1T894PI	Valle Repiano
81	05SS2N929PI	Versa
82	05SS2N824PI	Tigione
83	05SS1N520PI	Rio Bragna

2.3.4 Condizioni di ammissibilità/esclusione

Per ciascuna delle tre azioni non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni, è inferiore a 250 euro .

Azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide)

Le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013, a condizione che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno la gestione favorevole all'ambiente di di aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano scaduti.

Azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica):

L'azione richiede di effettuare coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando. Tale requisito deve essere attestato da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Affinché l'aiuto sia adeguatamente giustificato dai benefici ambientali dell'intervento, il ritiro dalla produzione e la coltivazione di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di due anni nel quinquennio precedente il primo anno di impegno.

Le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia. Sono ammissibili le aree protette istituite dallo Stato, dalla Regione (legge regionale 19/2009) o dalle Province, le Oasi faunistiche e le Zone di ripopolamento e cattura. Le coltivazioni a perdere oggetto del presente intervento non possono beneficiare di altri finanziamenti.

2.3.5 Impegni

Le azioni in cui l'operazione è articolata richiedono il rispetto dei seguenti impegni.

Azione 10.1.7/1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.

<p>Impegno 1: Manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13.</p> <p>Le <i>formazioni arbustive e arboree</i> (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Le cure per la manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'irrigazione di soccorso; - il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici; - la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva; - la potatura di formazione e mantenimento. <p>Per la gestione delle <i>aree umide</i>, le attività di manutenzione includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la sistemazione e pulizia degli argini; - il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici; - il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca. 	<p>Condizionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BCAA7: Richiede il mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio (siepi, filari, stagni, margini dei campi, ecc.), inteso come divieto di eliminazione di tali elementi. -BCAA 1: introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.
<p>Impegno 2: Gestire le fasce di rispetto inerbite intorno agli elementi naturaliformi. Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica.</p> <p>E' vietato trattare le superfici interessate dall'azione con prodotti fitosanitari, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta; in particolare, gli eventuali interventi lungo i corsi d'acqua devono essere fatti nel rispetto di tutte le prescrizioni volte a ridurre il rischio di inquinamento delle acque. Tali superfici devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.</p>	

Azione 10.1.7/2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Su terreni ove non è praticata la caccia, investiti a seminativi nei cinque anni precedenti l'assunzione dell'impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare coltivazioni a perdere e lasciarle in campo non raccolte, a disposizione della fauna selvatica, almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile; - non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con prodotti fitosanitari. <p>Le coltivazioni a perdere possono essere seminate in parcelle o a strisce, anche fra loro affiancate. Ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere deve avere un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m. Sui terreni oggetto dell'intervento devono essere coltivate almeno due fra le seguenti colture: <i>frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole</i>.</p> <p>Nelle singole parcelle o strisce marginali può essere presente anche soltanto una coltura.</p> <p>A partire dal secondo anno di impegno, dovranno essere utilizzate almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile; le colture a semina autunnale dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno; le colture a semina primaverile dovranno rappresentare nel loro insieme almeno un quarto della superficie oggetto di impegno.</p> <p>La densità delle colture a perdere deve essere pari a quella ordinariamente adottata per scopi produttivi. Pur nel rispetto degli impegni assunti (es. divieto del diserbo chimico) ne deve essere curato il buon esito, affinché possano fornire un effettivo contributo allo sviluppo della fauna selvatica.</p> <p>Qualora non vi sia una separazione fisica o un confine ben individuato (es. in caso di fasce disposte lungo il margine di appezzamenti), le coltivazioni a perdere devono essere realizzate con colture diverse e quindi ben distinguibili da quelle coltivate sullo stesso appezzamento con finalità produttive, in modo da poter essere trattate in modo differenziato. Le due o più colture prescelte possono variare durante il periodo impegno. Durante il periodo di impegno è possibile variare le particelle catastali oggetto di intervento. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.</p>	Non pertinenti

Azione 10.1.7/3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi	
DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI	Vincoli previsti da condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Ai margini di appezzamenti coltivati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla. La semina deve essere effettuata tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno di impegno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno.; - gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e/o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree "Natura 2000"; - non sottoporre le fasce inerbite superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (<i>impegno non compensato</i>). <p>Le fasce inerbite devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento.</p>	<p>Condizionalità: BCAA 1: mantenimento/ introduzione di fasce tampone inerbite di 5 metri di larghezza lungo i corsi d'acqua.</p>

Per le tre azioni dell'operazione, gli impegni da rispettare si possono in parte sovrapporre con il vincolo di condizionalità BCAA1 (fasce tampone inerbite lungo i corsi d'acqua) o con gli obblighi di inverdimento (greening) relativi alle aree d'interesse ecologico (*EFA* - Ecological Focus Area). Nei casi di sovrapposizione, i pagamenti si riducono ai valori indicati nel paragrafo *Entità del premio annuale*.

2.3.6 Durata

La durata degli impegni è decennale per l'azione 10.1.7/1 e quinquennale per le azioni 10.1.7/2 e 10.1.7/3, con possibilità di proroga.

Per le tre azioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2019.

2.3.7 Entità del premio annuale

In deroga all'importo massimo stabilito per gli "altri usi della terra" dall'Allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 ⁽⁵⁾, i premi annuali previsti sono i seguenti:

⁵ L'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 prevede per "altri usi della terra" l'importo massimo di 450€/ettaro/anno ed in nota a piè di pagina che gli importi massimi possano essere maggiorati in casi debitamente motivati tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei Programmi di Sviluppo Rurale.

Azione 10.1.7/1.

Gestione di formazioni vegetali e aree umide: 1.000 euro/ha (80 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1);

Azione 10.1.7/2.

Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica: 1.000 euro/ha (250 euro/ha per le colture a perdere utilizzate come EFA);

Azione 10.1.7/3.

Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi: 1.000 euro/ha (80 euro/ha se utilizzate come EFA o soggette al vincolo di condizionalità BCAA1).

In base alla modifica del PSR notificata alla Commissione Europea e in attesa di approvazione, agli aiuti destinati a fondazioni e onlus si applica il regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

2.3.8 Cumulabilità con altre operazioni della misura 10 e altre misure

Il sostegno dell'operazione 10.1.7 non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con il sostegno di altre operazioni o misure a superficie del PSR.

2.4 – DISPOSIZIONI COMUNI A PIU' OPERAZIONI

2.4.1 Cumulabilità fra impegni

Il sostegno di varie operazioni o azioni della misura 10 può essere cumulato sulla stessa superficie con quello di altre operazioni/azioni e/o con quello altre misure del PSR, a condizione che i rispettivi impegni siano complementari e compatibili⁶.

Per le azioni oggetto del presente bando non è ammesso il cumulo con altre misure a superficie del PSR.

2.4.2 Conversione degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 1 del regolamento (UE) 807/2014, per conversione (o trasformazione) di un impegno di un'azione/operazione della sottomisura 10.1 si intende la sua interruzione con contemporanea adesione a un nuovo impegno i cui benefici ambientali risultino significativamente superiori, assunto per l'intero periodo richiesto dalla pertinente operazione/azione o misura del PSR, indipendentemente dalla durata del periodo già trascorso di attuazione dell'impegno preesistente. La conversione non comporta la restituzione dei contributi già percepiti e può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno originario.

Le conversioni vengono, se del caso, autorizzate con le disposizioni regionali approvate annualmente.

Gli impegni riferiti alle operazioni 10.1.4 (azione 3) o 10.1.7 assunti nell'ambito del presente bando possono derivare dalla conversione di impegni in corso delle operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi a favore della biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa) o 10.1.5 (tecniche per la riduzione delle emissioni nella distribuzione di effluenti non palabili) nonché da impegni in corso della Misura 11 (Operazioni 11.1.1 e 11.2.1). I benefici ambientali di tale conversione derivano dalla destinazione improduttiva di superfici in precedenza destinate a coltivazioni che comportano un maggiore impatto ambientale pur se soggette agli impegni agroambientali sopra citati.

2.4.3 Adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'art. 14, par. 2 del reg. (UE) 807/2014, l'adeguamento di un impegno in corso di attuazione consiste nella sua interruzione e nella contemporanea assunzione di un altro impegno che si protrae per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. L'adeguamento deve essere giustificato da significativi benefici ambientali. Nei casi consentiti, può avvenire in qualsiasi anno del periodo di impegno e non comporta la restituzione degli aiuti già ricevuti.

L'adeguamento può assumere la forma di una proroga dell'impegno preesistente.

2.4.4 Applicazione su particelle fisse o variabili

6

articolo 11 del regolamento (UE) n. 808/2014.

Le operazioni e azioni oggetto del presente bando gli impegni si applicano ad appezzamenti fissi, tranne l'azione 10.1.7/2 (coltivazioni a perdere) per la quale le particelle oggetto di impegno possono variare da un anno all'altro. In questo caso, infatti, il PSR ha considerato verificate le condizioni di cui all'art. 47(1) del reg. (UE) n. 1305/2013. Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. Le variazioni delle particelle e degli ettari interessati vengono comunicate con le domande annuali di pagamento.

2.4.5 Estensione delle superfici sotto impegno

Per gli impegni vincolati a particelle fisse gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disponibilità finanziarie saranno sufficienti, entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria. Ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE)807/2014, l'estensione dell'impegno può essere riconosciuta sia in caso di aumento della superficie dell'azienda del beneficiario sia in caso di aumento della superficie oggetto di impegno nell'ambito dell'azienda del beneficiario. Anche a seguito dell'aumento il periodo di impegno mantiene la sua durata originaria.

Per l'azione 10.1.7/1 le eventuali superfici aggiuntive devono derivare da uno specifico intervento riferito all'operazione 4.4.1.

Per l'azione 10.1.7/2, attuata su particelle variabili, si applica il limite del 20% agli aumenti (e alle riduzioni) di superficie secondo quanto indicato nel paragrafo 2.4.4.

2.4.6 Riduzione delle superfici sotto impegno

Per gli impegni a particelle fisse non si considera riduzione della superficie oggetto di impegno una riduzione dell'estensione espressa in ettari derivante da una diversa misurazione della stessa superficie fisica, all'interno di una particella già abbinata all'impegno nell'anno precedente.

2.4.7 Trasferimento dei terreni e degli impegni

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno il beneficiario cederà totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo potrà subentrargli nell'impegno per il periodo residuo totalmente o per la parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito. Se tale subentro non avverrà, l'impegno sarà considerato estinto e non verrà richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.

Il subentrante potrà proseguire gli impegni del cedente inserendo i terreni acquisiti in una domanda di pagamento presentata entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento fissato dall'articolo 13 del reg. (UE) n. 809/2014. La domanda di pagamento con trasferimento viene illustrata al paragrafo *Domande di pagamento*.

Se l'azienda (o parte di essa) di un beneficiario è oggetto di operazioni di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblico o comunque approvati da pubblica autorità, potrà essere concesso l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se l'adeguamento non risulta possibile, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso degli importi relativi al periodo di validità effettiva dell'impegno stesso.⁷

⁷ Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 47, paragrafo 3

PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

Per poter aderire a una o più operazioni/azioni nell'ambito del presente bando, è necessario presentare secondo le modalità ed entro i termini stabiliti *una domanda di sostegno e pagamento* nel primo anno del periodo di impegno (quinquennale o decennale).

In caso di ammissione al regime di sostegno, in ogni anno successivo a quello di adesione dovrà essere presentata una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, in funzione dell'azione/operazione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite all'anno di impegno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

3.1 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter presentare la domanda di sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- avere una posizione attiva nell'*Anagrafe agricola unica* del Piemonte;
- aver costituito il *fascicolo aziendale* elettronico presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA);
- aver aggiornato all'interno del fascicolo aziendale il *piano di coltivazione*
- aver compilato la *consistenza zootecnica* aziendale.

I CAA sono accreditati dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per la tenuta dei fascicoli aziendali e svolgono tale servizio senza oneri per gli agricoltori. Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili sul sito web dell'Arpea:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>

L'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale è condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici e costituisce la base per le verifiche connesse. (art. 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015).

Informazioni dettagliate per l'iscrizione all'Anagrafe agricola sono disponibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina web:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/339-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte-2>

3.2 CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, comprensive di eventuali allegati, e deve riportare tutte le particelle dei terreni in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

La domanda è compilabile sotto forma di menu con la possibilità di selezionare, in uno stesso modello, una o più operazioni della misura 10 e le relative azioni. In corrispondenza delle selezioni effettuate la procedura informatica propone le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. La **sottoscrizione** della domanda avviene con modalità diverse a seconda del tipo di presentazione prescelta:

- *tramite l'ufficio CAA*, con firma grafometrica o con firma apposta al formato cartaceo (nel secondo caso è necessario che il CAA conservi in allegato alla domanda la fotocopia di un documento di identità in corso di validità);
- *in proprio*, con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n. 3/2015, che si può apporre mediante le credenziali di accesso ottenute dal sistema o di accesso mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Domande veritiere, complete e consapevoli

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni. È importante sottoscrivere in modo consapevole i requisiti e le prescrizioni che l'azione prevede e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con il reg. 1306/2013 e s.m.i., con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno⁸.

Gli uffici istruttori effettuano controlli amministrativi e in loco al fine di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati delle domande e delle altre dichiarazioni;
- il rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'operazione /azione di cui trattasi.⁹

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (reg. UE 679/2016 e s.m.i.), pubblicata sul portale www.sistemapiemonte.it, in apertura del servizio on-line.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (cfr il paragrafo *Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679*).

3.2.1 Modalità grafica

L'art. 17, par. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica). Con decisione di esecuzione C(2018) del 17.05.2018, la Commissione Europea ha autorizzato l'Italia, con altri Stati membri, a conseguire gradualmente a tale obiettivo; a decorrere dall'anno di domanda 2020 tutti i beneficiari devono utilizzare il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono aver compiuto le seguenti attività:

- aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale. Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;

⁸ Articolo 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE)1306/2013 in combinato disposto con l'art.67 par. 2 dello stesso reg. nell'ambito di applicazione del sistema integrato di gestione e controllo al sostegno di cui all'art. 28 del reg. (UE)1305/2013.

⁹ Articolo 24 *Principi generali*, paragrafo 1, lettere a) e b) del reg. (UE) 809/2014 della Commissione

- compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica, mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.

Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come "Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale" è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, ovvero modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di sostegno/pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'art. 17, par. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'art. 5, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale. Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzino uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare AGEA prot. n. 14300 del 17 febbraio 2017. Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

Piano di coltivazione grafico

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione predisposto in modalità grafica è propedeutico alla presentazione della domanda grafica. Esso viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

La dichiarazione dovrebbe seguire il seguente ordine:

1) Localizzare l'appezzamento agricolo all'interno dell'isola aziendale, utilizzando l'ortofoto sottostante.

Il sistema calcola l'area della superficie coperta dal poligono e consente la visualizzazione alfanumerica al beneficiario ("superficie calcolata").

2) Dichiarare la superficie

Il richiedente deve confermare la "superficie calcolata" oppure rieseguire la localizzazione dell'appezzamento agricolo (precedente punto 1). La "superficie calcolata" dal sistema e confermata dal beneficiario costituisce la "superficie dichiarata".

3) Aggiunta di informazioni

nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area nel corso dell'anno (per esempio ortive o colture intercalari che beneficiano di EFA), queste devono essere specificamente indicate.

3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere compilate e trasmesse mediante il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) secondo le seguenti modalità:

- a) *tramite l'ufficio CAA* che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe della propria azienda e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. Tale operazione è a pagamento. Chi si rivolge a un CAA non ha necessità di richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione.
- b) *in proprio*, previa registrazione della persona fisica titolata ad operare per conto dell'azienda sul portale regionale (<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml>), ottenendo in tal modo *login* e *password* e utilizzando i servizi di compilazione *on line* disponibili sul portale www.sistemapiemonte.it, oppure utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS).

La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/12-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte>

Altrimenti gli interessati possono utilizzare l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>); i moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

Ottenute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2014-2020- Procedimenti" nella pagina della sezione Agricoltura del portale Sistemapiemonte (link diretto): <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti>

Occorrerà scegliere il procedimento PSR 2014-2020 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI - Sottomisura 10.1: Domande di sostegno e pagamento (Nuove adesioni) 2020.

In caso di compilazione tramite CAA, quest'ultimo garantisce la correttezza dei dati contenuti nelle domande ed ha l'obbligo di metterle a disposizione della Pubblica Amministrazione per le aziende con preavviso di controllo in loco e negli altri casi in cui può essere richiesto.

Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA può prendere visione in qualsiasi momento della propria domanda mediante lo stesso CAA oppure utilizzando le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

Il servizio *on-line* "PSR 2014-2020" consente di conoscere autonomamente lo stato di avanzamento delle proprie pratiche, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la trasmissione telematica la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa non costituisce prova di presentazione della domanda.

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Come illustrato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le **ore 23:59:59 del 15 giugno 2020**¹⁰.

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

Le variazioni ad una domanda di sostegno già trasmessa possono essere fatte presentando una domanda di modifica che sostituisce integralmente la domanda precedente. Le domande di modifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande di modifica possibili sono quelle previste dall' **articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.**

Potranno essere accettate le seguenti variazioni, tenendo conto che informaticamente trattasi di domanda multimisura (o multioperazione):

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/parcelle/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- aggiunta di una o più operazioni richieste rispetto alla domanda iniziale (in tal caso la riduzione per ritardo verrà applicata a partire dal 16 giugno 2020 ossia in riferimento alla domanda iniziale);
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti o l'uso del suolo siano rispettati o previsti dall'operazione prescelta della misura 10.

E' possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 30 giugno 2020**.

Se le modifiche hanno attinenza con documenti giustificativi da presentare è consentito modificare anche tali documenti.

In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore**

¹⁰ Articolo 13 (Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento) del Reg. (UE) 809/2014 come derogato dal reg. (UE) 501/2020.

23.59.59 del 10.07.2020; le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili).

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Nel caso in cui vengano presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o la domanda iniziale.

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno (e di pagamento) o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle/particelle agricole che presentano inadempienze¹¹.

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

La presentazione tardiva della domanda è disciplinata dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i.

Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno e pagamento è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento (cfr par. 3.1.4), per ogni giorno lavorativo di ritardo si applica una riduzione dell'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro la scadenza prestabilita.

La presentazione tardiva è altresì consentita nel caso di documenti, contratti o altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per il sostegno in questione. Tuttavia se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè a 25 giorni consecutivi, la domanda è irricevibile (ossia non può più essere accettata) e non è possibile accordare all'interessato il sostegno richiesto.

Il *termine ultimo* per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 10 luglio 2020**.

3.7 SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il beneficiario può incorrere in situazioni che richiedono di intervenire sulla domanda stessa mediante comunicazioni riguardanti:

- la revoca parziale o totale oppure la rinuncia totale della domanda,
- gli errori palesi compiuti nella compilazione,
- le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che si sono verificate.

3.7.1 Revoca parziale o totale

Il richiedente può ritirare del tutto la domanda o solo in parte, quindi riducendo la superficie. La

¹¹ Articolo 15, paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

comunicazione **di revoca parziale o totale** può essere fatta in qualsiasi momento, attraverso il sistema informativo regionale.

Tuttavia, la richiesta non può essere ritenuta ammissibile se è già stato comunicato al richiedente da parte dell'autorità competente l'intenzione di svolgere un controllo o se in seguito a un controllo l'interessato è stato informato del riscontro di inadempienze o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.¹²

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio;
- rinuncia parziale o totale di uno più impegni aggiuntivi facoltativi
- revoca di una o più operazioni tra quelle richieste a premio.

La comunicazione deve contenere il nome e il CUA del titolare della domanda, il numero della domanda (azione/operazione) oggetto di rinuncia o ritiro. Essa viene presentata attraverso il sistema informativo.

Qualora la comunicazione di rinuncia (o ritiro) non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. L'Arpea stabilirà di campagna in campagna il termine ultimo per la presentazione.

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di **rinuncia totale**. Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

3.7.2 Richiesta di correzione di errori palesi

Il richiedente può chiedere di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi allegati quando il beneficiario si accorga di aver fornito dati sbagliati in modo evidente (errori palesi). Gli errori palesi sono errori di compilazione della domanda compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere facilmente individuati dall'Autorità competente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda o nei documenti¹³.

La comunicazione deve avvenire attraverso PEC al Settore competente.

A titolo esemplificativo, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria e il mancato inserimento di particelle e/o interventi e/o operazioni nella do-

¹² Il ritiro delle domande è disciplinato dall'articolo 3 del reg. (UE) 809/2014 della Commissione europea.

¹³ Articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e s.m.i.

manda di sostegno o in una domanda di modifica presentata in sostituzione della domanda di sostegno.

In ogni caso per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese, a cura dell'Organismo pagatore regionale (Arpea).

3.7.3 Richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore

Il richiedente o il suo rappresentante, quando viene colpito da fatti estranei alla sua volontà tali da impedire la regolare esecuzione degli impegni assunti può presentare un'apposita richiesta di riconoscimento di tali circostanze. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo¹⁴.

Sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali¹⁵ che non determinano la restituzione degli importi già percepiti:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il PSR prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, oltre alle precedenti categorie, ulteriori tipi di circostanze eccezionali che, avendo causato la mancata esecuzione degli impegni agro-climatico-ambientali per non oltre un'annualità senza vanificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'operazione, non comporteranno richiesta di rimborso del pagamento ricevuto. Tale riconoscimento viene effettuato dalla Direzione regionale agricoltura.

La richiesta di causa di forza maggiore può essere avanzata inserendo a sistema, in corrispondenza della domanda interessata, la dichiarazione della situazione che si è verificata comprovata da documentazione in allegato in formato pdf.

¹⁴ Articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

¹⁵ Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

4.1 COMPETENZE

La **Regione Piemonte** esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98.

La Direzione Agricoltura e Cibo - Settore A1705B (Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno. Essa, inoltre:

- adotta gli atti per la selezione delle operazioni,
- definisce gli indirizzi procedurali generali in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di sostegno,
- valuta o individua i criteri per verificare i criteri di ammissibilità delle domande di sostegno,
- valuta e determina le domande ammissibili e non ammissibili al sostegno.

Ai sensi del provvedimento di organizzazione e di revisione delle competenze (D.G.R. n. 11-1409 dell' 11/05/2015, come modificata dalla DGR n. 20-6838 dell' 11 maggio 2018) la Direzione regionale Agricoltura – Settore A1713C (Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica) è competente della gestione delle misure agroambientali ed in particolare svolge le seguenti funzioni, ad esso delegate in base a convenzioni stipulate con l' ARPEA:

- ricevimento delle domande,
- istruttoria, del controllo,
- approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) e
- conseguente predisposizione delle proposte di liquidazione.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, il Settore A1713B predisporre gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propone all'ARPEA per il pagamento.

L'**ARPEA** (Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura) in materia di sviluppo rurale è competente:

- della definizione delle procedure in materia di ricevimento, registrazione e trattamento delle domande di pagamento, indicate in manuali o altri documenti;
- dei controlli del sistema integrato di gestione e controllo;
- dei controlli amministrativi e dell'istruttoria delle domande di pagamento;
- dei controlli in loco (estrazione, esecuzione controlli oggettivi);
- dell'autorizzazione alla liquidazione e dell'autorizzazione al pagamento.

I **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola** (CAA) sono incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il **CSI-Piemonte** fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

4.2.1 Assegnazione dei punteggi

L'ammissibilità delle domande di sostegno è subordinata a condizioni che includono in particolare i requisiti dei beneficiari, i tipi di utilizzo del suolo ai quali ciascuna operazione/azione è applicabile, il raggiungimento di superfici o importi minimi.

Le domande ammissibili sono ordinate in graduatoria in base a criteri di selezione che privilegiano zone prioritarie per valori o criticità ambientali, sottoposti alla procedura di consultazione del Comitato di Sorveglianza del PSR.

Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono indicati per ciascuna operazione/azione nella Parte II del presente bando.

In fase di compilazione delle domande di sostegno, la procedura informatica richiede al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali e aziendali, che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento, evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

Il criterio riguardante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, applicabile a parità di punteggio per alcune operazioni, viene verificato attraverso la presenza dell'informazione nella sezione Manodopera (che utilizza un'interoperabilità con l'INPS) del fascicolo aziendale aggiornato dai CAA.

4.2.2 Formazione delle graduatorie

La Direzione regionale agricoltura prenderà atto dei punteggi e della collocazione delle domande in ordine secondo il paragrafo precedente.

Verrà svolta una preistruttoria delle domande di sostegno per verificare i requisiti mediante i controlli amministrativi possibili subito dopo la presentazione.

Verranno verificati i punteggi secondo i criteri di selezione esposti nei paragrafi di ogni azione/operazione e verrà stilata la graduatoria regionale per ogni operazione (o ove esistenti, per ogni azione) in base al punteggio totale, dal più alto al più basso. A parità di punteggio totale le domande saranno inserite in graduatoria applicando l'ordine di preferenza indicato alla base di ogni tabella dei criteri di selezione delle azioni/operazioni (Parte II).

Confrontate le risorse economiche messe a disposizione con il presente bando rispetto all'importo finanziario richiesto per ogni azione/operazione (tenuto conto, altresì, di eventuali abbattimenti del livello di premio per ricondurlo agli importi massimi della Misura 10) verranno stabiliti i seguenti raggruppamenti di domande:

- domande ammissibili e finanziabili fino all'utilizzo delle risorse annuali (un quinto del budget totale) messe a disposizione;
- domande ammissibili ma non finanziabili, in quanto in graduatoria occupano posizioni successive al gruppo precedente;
- domande escluse per mancata rispondenza alle condizioni di ammissibilità, quindi domande respinte, non ammesse con motivazione espressa.

Eccezionalmente, le domande con situazioni particolari la cui ammissibilità potrà essere meglio verificata nel corso dell'istruttoria, potranno essere assegnate ad uno dei raggruppamenti di cui sopra "con riserva".

Le graduatorie saranno approvate in modo definitivo mediante determinazione dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo (10 luglio 2020) per la presentazione delle domande di sostegno¹⁶, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.

4.2.3 Gestione delle graduatorie

A causa della connotazione degli impegni agro-climatico-ambientali, legati alla stagionalità degli interventi agronomici, non è prevista la ridefinizione delle domande finanziabili in base a minori utilizzi di risorse risultanti dalle verifiche istruttorie. Pertanto non sono previsti scorrimenti delle graduatorie. Eventuali economie delle risorse destinate al presente bando potranno essere utilizzate per ulteriori bandi in anni successivi.

4.3 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Le domande ammissibili e finanziabili rispetto alle risorse disponibili ed assegnate con il presente bando, saranno introdotte ai controlli amministrativi del sistema integrato di gestione e controllo.

Le domande dei gruppi 2 e 3 saranno non istruibili.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande nell'ordine dei raggruppamenti forniti dall'Arpa o preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati verificheranno ulteriormente l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione/operazione, nonché eventuali punteggi autodichiarati.

4.3.1 Principi generali dei controlli

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- A) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- B) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- C) I criteri e le norme in materia di condizionalità. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali, le domande di sostegno e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci¹⁷.

Le domande di sostegno (e di pagamento) sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,

¹⁶ vedere il paragrafo *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* nella Parte V

¹⁷ Art. 59 del Reg. UE 1306/2013

- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea,
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

4.3.2 Controlli amministrativi¹⁸

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo ad esempio sull'ammissibilità delle superfici.

Le domande della Misura 10 dopo le verifiche del sistema integrato di gestione e controllo ad opera dell'Organismo pagatore svolte con l'ausilio del telerilevamento (e fotointerpretazione) vengono passate nello stato "istruibile" per lo svolgimento dell'attività degli Enti istruttori, ad esclusione delle domande che richiedono ancora delle correzioni da parte dei CAA.

Le verifiche svolte nell'ambito dei controlli amministrativi riguardano:

- verifica della ricevibilità (intesa come rispetto dei tempi e della modalità di trasmissione, completezza di compilazione, contenuti ed allegati);
- verifica dell'ammissibilità del beneficiario;
- verifica delle condizioni di ammissibilità;
- rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi auto attribuiti (ad esempio per l'adesione a più operazioni della Misura 10 o ad altre Misure);
- non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi dell'Unione europea;
- che gli impegni e altri obblighi inerenti la misura/operazione/azione di sostegno siano soddisfatti.

Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Se del caso, le constatazioni sulla conformità relativi ai controlli svolti per il regime dei pagamenti diretti (Allegato I del reg. (UE) 1307/2013) e/o il sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (quale la misura 10) sono oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente.

Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

4.3.3 Controlli in loco¹⁹

Riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda, escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi sono definiti da ARPEA.

Si cita il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con Determinazione dell'ARPEA n. 159 dell'11.08.2016 e s.m.i.

¹⁸ I controlli amministrativi sono disciplinati dagli artt 28 e 29 del reg. (UE) 809/2014 e dall'art. 74 del reg. (UE) 1306/2013

¹⁹ I controlli in loco sono disciplinati dalla sezione 2 (artt. 37-41) del reg. (UE) 809/2014

I controlli in loco possono essere preceduti da un *preavviso*, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e/o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.²⁰

Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa dell'Unione europea. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario.

Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 del reg. (UE)809/2014.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Sono anche previsti controlli in loco specifici sul rispetto della "condizionalità" che riguardano l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del reg. (UE) 1306/2013. Le regole di condizionalità vengono definite a livello nazionale e recepite a livello regionale con cadenza pressoché annuale.

4.3.4 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

4.3.5 Esiti dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o evidenziare irregolarità.

Le tipologie di irregolarità e le relative conseguenze derivano da:

- norme dell'Unione europea, quali: il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n.

²⁰

Articolo 25 del reg. (UE) 809/2014

809/2014 che reca modalità di applicazione di questo e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. che integra il reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- norme nazionali: decreto ministeriale del 10/3/2020 pubblicato sulla GU n. 113 Suppl.ord. n. 18 del 4/5/2020: <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>> che sostituisce l'analogo DM n. 497 del 17/1/2019;
- norme regionali: Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. , avente per oggetto <<PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016>>; successivi provvedimenti attuativi (determinazioni dirigenziali) per le operazioni della Misura 10, in particolare:
 - determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 (allegato B) per l'operazione 10.1.4;
 - determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 (allegato C) per l'operazione 10.1.7, come modificata dalla DD n. 764 del 17.07.2018 e in ultimo dalla determinazione dirigenziale n. 629 del 14.6.2019;

Le irregolarità sono essenzialmente di due tipi:

a) mancato rispetto:

- delle condizioni di ammissibilità,
- degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità,
- della condizionalità,
- dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari,
- dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima;

b) differenza di superficie tra quanto dichiarato in domanda e quanto accertato in fase di controllo e differenza tra il numero degli animali dichiarato in domanda ed il numero degli animali accertato in fase di controllo.

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni o di altri obblighi

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene rifiutato o revocato. L'art. citato stabilisce:

- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
- ✓ il sostegno richiesto è rifiutato, integralmente (ossia si esercita l'esclusione) o parzialmente (ossia viene ridotto), o revocato, in tutto o in parte, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
 - impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure
 - se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.

I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei *criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi* sono riportati nell'Allegato 4 del DM del 10/3/2020. Sulla base dei criteri regionali definiti dalla DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 e s.m.i. vengono definite le riduzioni, esclusioni, rifiuti, revoche, ecc. per le singole operazioni/azioni.

In caso di mancato rispetto delle regole di *condizionalità* l'aiuto viene ridotto o annullato di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 del DM del 10/3/2020.

b) Difformità di superficie e difformità del numero di animali

Per quanto riguarda le difformità nelle dichiarazioni delle *superfici*, quali:

- mancata dichiarazione di tutte le superfici
- superficie dichiarata inferiore alla superficie accertata con qualunque tipo di controllo
- superficie dichiarata superiore alla superficie accertata

e la *difformità nel numero di animali* dichiarati e i loro effetti sugli importi dei premi, le conseguenze sono disciplinate dall'art. 19 del reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e riportate nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per le Misure SIGC dell'Arpa.

Clausola di elusione

I benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici.²¹

4.3.6 Verbali di istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato redige un verbale di istruttoria che è un atto interno al procedimento amministrativo della Pubblica Amministrazione, contenente la proposta di esito, che può essere:

- positivo;
- parzialmente positivo, con le relative motivazioni;
- negativo, con le relative motivazioni.

Lo svolgimento e l'esito dell'istruttoria vengono riportati nel verbale di istruttoria sotto forma di check list nel sistema informativo.

Il responsabile del procedimento, come previsto dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, prima della formale adozione di un provvedimento negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda), comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (consecutivi) dal ricevimento della comunicazione, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

²¹

Articolo 60 del reg. (UE) 1306/2013

La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4.3.7 Chiusura delle istruttorie

L'esito dell'istruttoria, a cura del Responsabile, viene comunicato al titolare della domanda via PEC inviata tramite il sistema informativo dedicato. Se l'istruttoria è positiva o parzialmente positiva viene comunicata l'ammissione a finanziamento.

Per ogni altro dettaglio relativo alle riduzioni ed esclusioni, relativi esiti, riduzioni ed esclusioni si rinvia al Manuale delle procedure e sanzioni delle Misure SIGC PSR 2014-2020 di Arpea, citato in precedenza e disponibile al link:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>

4.4 REQUISITI E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.4.1 Requisiti per il pagamento

Pagamento tramite accredito

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata ad uno degli organismi pagatori riconosciuti dal reg. (CE) 1663/95 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Ulteriori precisazioni in merito all'esecuzione dei pagamenti potranno essere effettuate da ARPEA.

4.4.2 Modalità di pagamento

Una volta ultimati tutti i controlli amministrativi e anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, possono essere versati anticipi fino al 75% (salvo eventuali deroghe) per il sostegno concesso dalle misure dello sviluppo rurale cui si applica il sistema integrato di gestione e controllo (tra cui l'articolo 28 del reg. (UE) 1305/2013, ossia la misura 10)²². Questa fase viene eventualmente svolta dall'Arpea.

I saldi potranno essere versati al termine di tutti i controlli istruttori nel caso in cui l'esito sia positivo e l'importo da versare (anche a seguito di riduzioni del pagamento) sia superiore a quanto anticipato. In alternativa, i pagamenti vengono versati in un'unica soluzione al termine di tutti i controlli previsti.

Gli importi dei saldi e dei pagamenti in un'unica soluzione verranno proposti all'Arpea dagli uffici istruttori in elenchi di liquidazione.

²²

Articolo 75 del reg. (UE) 1306/2013

4.5 SANZIONI NAZIONALI

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La partecipazione al procedimento amministrativo è normata dal Capo IV della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (articoli da 15 a 21). Le comunicazioni sull'avvio del procedimento sono da effettuarsi ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire (art. 15, comma 1). Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014 se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento.

A tale proposito si precisa che il procedimento "Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili e dell'elenco delle domande di sostegno non ammissibili presentate nell'ambito delle operazioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020" inizierà il giorno successivo alla scadenza per la presentazione tardiva delle domande di sostegno e il suo avvio verrà comunicato con pubblicazione massiva dell'avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della DGR n. 10-396 del 18 ottobre 2019 avente per oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione (ecc.)", i tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi che riguardano le domande di sostegno (e di pagamento) sono i seguenti:

- la valutazione dell'ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/7/2020) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.

Provvedimento finale: determinazione dirigenziale che approva la graduatoria delle domande ammissibili. La pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte assume valore di notifica alle aziende collocate nella medesima graduatoria.

Responsabile del procedimento: Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

Riguardo i tempi dello svolgimento delle fasi riferite alle domande di pagamento la competenza è in capo all'organismo pagatore Arpea

5.3 PUBBLICAZIONI PREVISTE

- Determinazione dirigenziale di approvazione del bando e determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
 (anche on line nella sezione Notizie del Programma di sviluppo rurale (FEASR) <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>, nel sito web dei bandi in Amministrazione trasparente <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte> con aggiornamenti periodici);
- I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione agricoltura con aggiornamenti periodici sul sito web in Amministrazione trasparente <http://trasparenza.regione.piemonte.it/monitoraggio-tempi-procedimentali>

5.4 RIESAMI/RICORSI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 (art. 74, par. 3) prevede che gli Stati membri garantiscano l'adozione di efficaci modalità di esame dei reclami concernenti i fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei). Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis. della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale)
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.²³

²³

Cfr paragrafo 15.1.2.2 Disposizioni per l'esame dei reclami del PSR 2014-2020

5.5 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti alla Regione Piemonte o all'ARPEA sono trattati ai sensi del regolamento citato, anche denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR si informa che:

- I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vigente per la Regione Piemonte.
- I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi.
- L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale è il Direttore della Direzione Agricoltura; i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale sono dpo@regione.piemonte.it , Piazza Castello 165, 10121 Torino, del Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA sono dpo@cert.arpea.piemonte.it , Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i Responsabili (esterni) del trattamento sono i Centri autorizzati dell'assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte; i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati ;
- i dati dei titolari di domanda potranno essere comunicati al Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAF), al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, alle istituzioni competenti dell'Unione Europea, all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali dei titolari di domanda , utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale ,sono conservati finché la loro posizione sarà attiva nell'impresa o ente rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da loro attivati ;

- i dati personali di cui trattasi non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I titolari di domande potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento (UE) 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Viene presa visione dell'informativa privacy relativa ai procedimenti del PSR 2014-2020 ad ogni accesso al link www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/868-programma-sviluppo-rurale-2014-2020-procedimenti

5.6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Norme statali

- Decreto Ministeriale del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020) che sostituisce l'analogo Decreto Ministeriale n. 497 del 17/1/2019;
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".

Norme e documentazione Organismo pagatore Arpea

- Manuale Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.
<http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi/category/444-misure-sigc>
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

Atti regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato con Decisione della Commissione (UE) C(2015)7456 del 28.10.2015 e recepito con DGR n. 29-2396 del 9.11.2015 e in ultimo con DGR n. 5 - 679 del 11 dicembre 2019, disponibile sul sito regionale al link:
- https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-11/programme_2014it06rdrp009_8_1_it_0.pdf

Misura 10:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m10-agroambiente>

- Deliberazione della Giunta regionale n. 12-4005 del 3.10.2016 avente per oggetto “PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell’8 febbraio 2016” (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 41 del 13/10/2016)
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>
- *Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per le operazioni:*
Determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 (allegato B) per l’operazione 10.1.4; Determinazione dirigenziale n. 829 del 10.08.2017 (allegato C) per l’operazione 10.1.7, come modificata dalla DD n. 764 del 17.07.2018;
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/41/siste/00000096.htm>
- *Disposizioni in materia di condizionalità*
deliberazione della Giunta Regionale n. 65 - 8974 del 16/5/2019 “Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR 40-7741 del 19/10/2018.” (BURP n. 21 del 23/5/2019)
<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/21/siste/00000081.htm>

Pubblicazioni editoriali e materiale informativo PSR

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/comunicazione-psr/pubblicazioni-editoriali-materiale-informativo-psr>

Nell’ambito del PAN:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan>

5.7 CONTATTI

E’ possibile richiedere informazioni tramite e-mail a:

infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure psr@regione.piemonte.it

Può essere consultato un servizio telefonico per informazioni amministrative in materia di agricoltura, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile). E' anche possibile inviare una e-mail a: 800333444@regione.piemonte.it

Nel caso di problemi per la gestione delle password di accesso (anagrafe agricola) è possibile contattare il numero verde 800-450900.

L'Assistenza applicativa ai Procedimenti del PSR 2014/2020 è fornita al numero 011 0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 – 18.00, festivi esclusi.

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali)
Bando n° 1/2020
Operazioni 10.1.4 (azione 3) e 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3)
DICHIARAZIONI E IMPEGNI

QUADRO DICHIARAZIONI

Il richiedente dichiara:

che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati nella presente domanda sono veritieri e che le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità;

di essere consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi od uso degli stessi, nonché dell'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità; per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia;

di essere consapevole della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 qualora in conseguenza del controllo di cui all'articolo 71 del medesimo DPR emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016), pubblicata sul portale [www. sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), in apertura del servizio on-line;

di essere a conoscenza che i dati richiesti sono obbligatori per la gestione amministrativa delle pratiche in materia di agricoltura e sviluppo rurale e che in assenza del conferimento dei dati richiesti i procedimenti amministrativi non possono essere avviati, istruiti, controllati ed eventualmente liquidati;

di essere consapevole delle finalità, delle condizioni e delle modalità che regolano la corresponsione degli aiuti previsti dal PSR del Piemonte e di essere informato delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti specificati nel PSR, nei relativi documenti attuativi e nel presente bando;

di essere a conoscenza dei regolamenti dell'Unione Europea numeri 1303/2013, 1305/2013 e 1306/2013 e loro s.m.i. e di accettare sin d'ora eventuali modifiche al regime di cui ai regolamenti prima citati e introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie e/o nazionali;

di essere informato che la Regione Piemonte, Arpea e gli Enti istruttori competenti non si assumono la responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito forniti dal richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei dati anagrafici riportati indicato nella domanda né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

di aver fornito nel proprio fascicolo aziendale tutte le informazioni inerenti la propria azienda, compresi i titoli di conduzione che comprovano la disponibilità delle particelle catastali;

qualora sia prevista la selezione delle domande, di essere consapevole che la propria domanda potrà essere finanziata o meno a seconda della posizione assunta nella graduatoria formata a seguito dell'attribuzione dei punteggi basati sui criteri riportati nel bando;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., che il beneficiario è titolare del C/ C bancario o postale, riportato nella presente domanda e nel proprio fascicolo, dedicato, anche non in via esclusiva, ai premi e contributi di cui alla presente domanda e/o alle commesse pubbliche;

che nei propri confronti non sussistono condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ossia di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Dichiarazioni comuni misura 10, sottomisura 10.1

di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla misura/operazione/azione cui aderisce;

di essere consapevole che la presentazione di una domanda di pagamento comporta preventivamente la presenza o l'attivazione di posizione nell'anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del proprio fascicolo aziendale;

di aver preso visione, ed essere consapevole, qualora sia stato scelto di presentare l'istanza in modalità grafica, che, con riferimento al Piano Colturale Grafico redatto nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale, la presente domanda viene resa in forma grafica e che le relative parcelle e appezzamenti richiesti a premio sono direttamente consultabili sul sistema gestionale "PSR";

di essere consapevole che possono essere oggetto di pagamento solo le superfici ricadenti nel territorio regionale;

di essere consapevole che per gli impegni vincolati a particelle fisse gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disposizioni annuali e le disponibilità finanziarie lo consentiranno, entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno, riferita alla situazione di fine istruttoria;

di essere consapevole che per gli aumenti (e per le riduzioni) degli ettari oggetto di impegni attuati su particelle variabili si applica il limite del 20%.

di essere consapevole che l'accoglimento della presente domanda è subordinato all'effettiva disponibilità dei fondi nazionali, regionali e dell'Unione Europea;

di essere consapevole che l'aumento volontario delle superfici o la loro riduzione sono determinati rispetto alla superficie accertata nel 1° anno, e non rispetto a quella dichiarata;

di essere consapevole che il pagamento richiesto potrà essere rifiutato in caso di mancanza delle condizioni di ammissibilità o essere oggetto di esclusione/riduzione o recupero anche degli importi già erogati in caso di inadempienze degli impegni delle operazioni/azioni prescelte o degli altri obblighi (ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE)640/2014 e s.m.i.);

di essere a conoscenza del fatto che gli impegni vanno mantenuti per 5 anni (o 10 anni nel caso dell'azione 10.1.7.1) sulle superfici aziendali oggetto di impegno

di essere a conoscenza del fatto che nel caso di trasferimento dei terreni (parziale o totale) da un cedente a un cessionario, anche se quest'ultimo non subentra nello svolgimento degli impegni non verranno operati recuperi degli importi percepiti in riferimento alle superfici sottratte agli impegni e di essere a conoscenza del fatto che altre riduzioni degli impegni, non consentite dai bandi e dalle disposizioni regionali, comportano recuperi di quanto già percepito (fatte salve cause di forza maggiore);

di essere a conoscenza in caso di subentro totale nell'applicazione di un impegno in corso il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti che si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro;

di essere a conoscenza in caso di subentro parziale, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno;

di essere a conoscenza delle azioni o operazioni o misure incompatibili tra loro e di quelle cumulabili e del fatto che, per queste ultime, il premio riconoscibile per ettaro non potrà superare gli importi massimi previsti dall'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e che l'abbattimento al massimale avverrà in fase di istruttoria;

di essere a conoscenza del fatto che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non rispondenti al vero, verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme nazionali, in particolare dalla legge 898/86 e s.m.i.;

di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179. modifiche ed integrazioni al codice dell'amministrazione digitale;

che per l'attuazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto contributi previsti da altre leggi a carico del bilancio dell'Unione europea, dello Stato, della Regione Piemonte o di altri Enti pubblici;

di accettare eventuali riduzioni (o esclusioni) del pagamento per ettaro rispetto agli importi dell'azione prescelta a causa del divieto di doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n.807/2014) tra lo sviluppo rurale di cui al reg. (UE)1305/2013 e s.m.i. ed i pagamenti diretti di cui al reg. (UE) 1307/2013 e s.m.i., per quanto riguarda le pratiche di inverdimento (o greening) di cui all'art. 43 e il sostegno accoppiato di cui all'art. 52 di tale regolamento;

ai sensi della legge n. 286/2006, che le informazioni ed i dati riportati nella presente domanda relativi all'uso del suolo, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda, sono utilizzati, qualora ne ricorrano le condizioni, per l'aggiornamento della banca dati catastale, esonerando pertanto il sottoscritto dall'adempimento previsto dall'art. 30 del testo unico delle imposte sui redditi

di cui al DPR 22/12/86 n. 917 e s.m.i. Nel caso in cui per una particella non vengano dichiarate o siano incomplete le informazioni relative al "ciclo colturale ortivo/seminativo" o alla "risorsa irrigua", l'Agenzia del territorio provvederà ad applicare la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500;

Dichiarazioni specifiche azione 10.1.4.3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

di essere consapevole che, nell'ambito dell'operazione 10.1.4, il presente bando consente di aderire esclusivamente all'azione 3;

di essere pienamente a conoscenza degli impegni dell'azione 10.1.4/3, come definiti nel PSR 2014-2020 e nelle disposizioni applicative regionali;

di essere consapevole, in particolare, che l'azione 10.1.4/3 si applica su superfici lineari situate ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi e che le strisce inerbite oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento;

Dichiarazioni specifiche operazione 10.1.7

di essere a conoscenza che non vengono concessi pagamenti se l'importo richiesto o da concedere in un dato anno civile è inferiore a 250 euro;

di essere pienamente a conoscenza dei requisiti e degli impegni richiesti dall'azione o dalle azioni prescelte dell'operazione 10.1.7, come definiti nel PSR 2014-2020 e nelle disposizioni applicative regionali;

per l'azione 1, di essere consapevole che le formazioni arbustive e arboree e le aree umide oggetto di impegno devono essere state realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito della sottomisura 4.4 del PSR 2014-2020 o della misura 216 del PSR 2007-2013 per superfici che non siano oggetto di impegni in corso relativi all'azione 214.7/1. Inoltre, può essere oggetto di sostegno anche la gestione favorevole all'ambiente delle aree umide, quali realizzazioni già finanziate nell'ambito delle azioni F7 o F4 del PSR 2000-2006, i cui impegni siano già scaduti;

per l'azione 2, di essere consapevole che le coltivazioni a perdere devono essere effettuate su terreni investiti a seminativi nei 5 anni precedenti l'anno di prima adesione e non ricadenti in aree in cui è praticata la caccia;

per l'azione 3, di essere consapevole che le superfici inerbite oggetto di impegno devono essere ben distinguibili dalle superfici coltivate con finalità produttiva sul medesimo appezzamento;

di essere consapevole che la presente domanda di revoca sostituisce integralmente la domanda iniziale ed eventuali domande di revoca già trasmesse e che, pertanto, vengono presi in considerazione esclusivamente i dati dichiarati con la presente.

di essere consapevole che la presente domanda di modifica sostituisce integralmente la domanda iniziale ed eventuali domande di modifica già trasmesse e che, pertanto, vengono presi in considerazione esclusivamente i dati dichiarati con la presente.

QUADRO IMPEGNI

Il richiedente si impegna:

a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione Piemonte, da Arpea e dagli Enti istruttori competenti, per il corretto ed efficace svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività previste dal Reg.(CE) 1306/2013 e s.m.i.;

a consentire l'accesso agli Enti competenti, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi dell'azienda del richiedente/legale rappresentante beneficiario per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti, ai sensi dei Reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i. e 1306/2013 e s.m.i. e relativi Atti delegati e Regolamenti di attuazione e DPR 445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 59 del Reg. UE 1306 del 2013 e s.m.i. , la domanda o le domande in oggetto sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci;

ad allegare tutta la documentazione prevista dal bando, consapevole che la mancata o incompleta presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la non ricevibilità e/o la non ammissibilità della domanda;

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;

ad aggiornare, in caso di variazioni, il Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;

ad aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte.

Impegni comuni misura 10, sottomisura 10.1

a rispettare i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (Direttiva 2009/28/CE, d.lgs. N. 150 del 2012, Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) ed i requisiti obbligatori supplementari, come previsti dal PSR 2014-2020;

a rispettare i criteri di gestione obbligatori e le norme di buona condizione agronomica ed ambientale di cui al Titolo VI del reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i. e all'Allegato II di tale regolamento e di cui al decreto ministeriale vigente e ai successivi provvedimenti applicativi regionali;

a rispettare i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima: - disposizioni del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., art.4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii) e - disciplinati a livello nazionale dai DM n. 6513/2014 e n. 1420/2015;

a rispettare gli impegni dell'azione/operazione/misura prescelta per la durata (5 anni o 10 anni per l'azione 10.1.7.1) da essa prevista;

ad adeguare gli impegni assunti nel caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (clausola di revisione di cui all'art. 48 del reg. (UE) 1305/2013 e s.m.i.). Nel caso tale adeguamento non sia accettato, l'impegno cessa e non verrà richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno;

a presentare le eventuali successive domande di pagamento a conferma degli impegni in conformità alle disposizioni delle prossime annualità;

a mantenere in esercizio la casella PEC fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

Impegni specifici azione 10.1.4.3: Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi

a realizzare, ai bordi di appezzamenti coltivati a seminativi, superfici permanentemente inerbite di 5-10 metri di larghezza, localizzate in modo da intercettare il ruscellamento superficiale e ottenute seminando, tra l'inizio del periodo di impegno e il 10 giugno del primo anno, semente che comprenda graminacee poliennali (festuca, erba mazzolina, poa, cui possono essere aggiunti loglio o loiessa), da sole o consociate con leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla;

a gestire tali superfici inerbite mediante sfalci e/o trinciature secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni applicative;

a non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti (impegno non compensato);

Impegni specifici azione 10.1.7.1 : Gestione di formazioni vegetali e aree umide

ad effettuare la manutenzione di formazioni arbustive e arboree ed aree umide, realizzate quali investimenti non produttivi nell'ambito dell'operazione 4.4.1 del PSR 2014-20 o della misura 216 del PSR 2007-13. Le formazioni arbustive e arboree (siepi, filari, boschetti, alberi isolati) devono essere autoctone o storicamente presenti nel territorio interessato (escluse le specie invasive); le cure per la manutenzione includono l'irrigazione di soccorso, il controllo manuale o meccanico delle infestanti intorno alle piantine, senza far ricorso a diserbanti chimici, la reintegrazione delle fallanze entro la primavera successiva, la potatura di formazione e mantenimento. Per la gestione delle aree umide, le attività di manutenzione includono la sistemazione e pulizia degli argini, il controllo dell'idroperiodo, della portata e dei livelli idrici, con il divieto di utilizzo degli invasi per l'acquacoltura o la pesca;

a realizzare intorno agli elementi naturaliformi una fascia di rispetto inerbita gestita mediante sfalci e trinciature, evitando il periodo fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica;

a non trattare le superfici interessate dall'azione con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e a mantenere tali superfici libere da rifiuti di qualsiasi genere.

Impegni specifici azione 10.1.7.2 : Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica

ad effettuare su terreni in cui non è praticata la caccia coltivazioni a perdere in parcelle o fasce marginali, anche fra loro affiancate, e lasciarle in campo non raccolte a disposizione della fauna selvatica almeno fino al 30 settembre dell'anno successivo in caso di semina autunnale e almeno fino al 1° marzo dell'anno successivo in caso di semina primaverile;

a non sottoporre tali colture a fertilizzazioni con concimi di sintesi o a trattamenti con fitofarmaci e ad assicurare una densità colturale pari a quella comunemente adottata per scopi produttivi;

a realizzare ciascuna parcella o fascia marginale destinata a coltivazioni a perdere con un'estensione compresa fra 500 e 4.000 mq e una larghezza minima di 10 m;

a coltivare ogni anno , sui terreni oggetto dell'intervento, almeno due fra le seguenti colture: frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, grano saraceno, mais, sorgo, miglio, panico, erba medica, trifoglio, veccia, colza, ravizzone, girasole;

a utilizzare, a partire dal secondo anno di impegno, almeno una coltura a semina autunnale e una coltura a semina primaverile, in modo che sia le colture a semina autunnale sia quelle a semina primaverile rappresentino almeno un quarto della superficie oggetto di impegno;

Impegni specifici azione 10.1.7.3 : Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi

a destinare, ai margini degli appezzamenti coltivati, superfici permanentemente inerbite sotto forma di fasce di 5-10 metri di larghezza e/o di appezzamenti di non più di 4.000 mq di estensione, situati ad almeno 30 metri di distanza l'uno dall'altro, attraverso la semina di un miscuglio comprendente leguminose quali trifogli, medica, lupinella, ginestrino, sulla;

a seminare le superfici oggetto di impegno tra l'inizio del periodo di impegno e il 15/6 del primo anno. La documentazione di acquisizione del seme deve essere conservata fino alla scadenza dell'impegno. La quantità di semente utilizzata risultante dalla documentazione deve essere proporzionata alla superficie oggetto dell'intervento;

a non sottoporre le superfici oggetto di impegno a trattamenti con prodotti fitosanitari e a fertilizzazioni, a mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere e a non utilizzarle per il transito o l'accesso agli appezzamenti;

a gestire le superfici oggetto di impegno mediante sfalci e /o trinciature, evitando il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno al fine di non compromettere la riproduzione della fauna selvatica; sono comunque fatte salve le prescrizioni vigenti nelle aree Natura 2000.